

## CLAUSOLA ADDIZIONALE al Regolamento d'assicurazione del 1° gennaio 2022

I. Il regolamento 2022 è modificato in questo modo (modifiche **in grassetto**) :

### Art. 12 Stipendio annuo - Stipendio contributivo

<sup>1</sup> [immutato].

<sup>2</sup> [immutato].

<sup>3</sup> [immutato].

<sup>4</sup> [immutato].

<sup>5</sup> Lo stipendio contributivo è pari allo stipendio annuo definito secondo il cpv. 2, arrotondato **al franco superiore**; è al massimo pari a CHF 320'000.-.

<sup>6</sup> Se lo stipendio effettivamente percepito dall'assicurato diminuisce temporaneamente senza sua colpa, conformemente agli art. 324a, **329f**, 329g e **329i** CO, lo stipendio contributivo è mantenuto almeno durante tutto il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare lo stipendio, sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione. Quanto precede vale anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia tenuto al versamento dello stipendio, poichè sono dovute all'assicurato prestazioni di assicurazione a concorrenza di almeno l'80% dello stipendio.

<sup>7</sup> [immutato].

II. La clausola addizionale è stato approvata dal Consiglio di fondazione nel corso della seduta del 23 novembre 2022 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

III. Si comunica agli assicurati con la pubblicazione sul sito internet della Cassa.

Neuchâtel, 23 novembre 2022

CASSA PENSIONI SWATCH GROUP



Daniel Niklaus  
Presidente del Consiglio di fondazione



Reto Stöckli  
Direttore CPK